

LE NUOVE FORFETTIZZAZIONI DEI DIRITTI DI COPIA

Per i Colleghi del foro che volessero approfondire la questione delle nuove forfettizzazioni previste dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207), occorre fare un po' di chiarezza (rispetto a quanto si va scrivendo sui vari social e forum del web), con una precisazione preliminare sui "diritti di copia" di cui ai nuovi artt. 269 e 269-bis DPR 115/2002 (TU Spese di Giustizia), introdotti, appunto, dalla legge di bilancio.

In effetti, l'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 217/2023 (ossia, il regolamento recante il decreto attuativo, tra gli altri, richiamato dall' art. 87, commi 1 e 3, del decreto legislativo 150/2022, ossia la c.d. Riforma Cartabia penale), ha modificato l'art. 21 del (famoso) D.M. n. 44/2011 (in pratica, il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, sia nel processo civile che nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), il quale, nella configurazione in vigore dal **14.01.2025**, recita:

Art. 21

(Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti)

<<1. I **soggetti abilitati esterni** estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'[articolo 9 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34>>.

Si ricorda che i **soggetti abilitati esterni** siamo noi **avvocati** (ma non è questa la modifica, riguardante invece la dicotomia atti e documenti, come si vedrà).

Di conseguenza, con l'**art. 1, comma 815**, della Legge di Bilancio 2025 cit., è stato "aggiornato" anche il testo dell'art. 269 del DPR 115/2002 (TU spese di giustizia), è stato introdotto l'art. 269-bis ed è stato aggiornato anche l'**allegato 8** del medesimo TU spese di giustizia.

Quindi, l'attuale configurazione dell'art. 269 dovrebbe essere la seguente:

Art. 269

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

<<1. Per il rilascio di copie di **atti e documenti** su **supporto diverso da quello cartaceo** è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'**allegato n. 8** del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta **direttamente** dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi>>.

In **grassetto** sono state evidenziate le novità. È stata quindi introdotta la dicotomia “**atti e documenti**” (mentre prima si parlava solo di “documenti”).

È stato inoltre aggiunto, come anticipato, l'art. 269-*bis*:

Art. 269-*bis*

(Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

*<<1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del **procedimento penale** è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'**allegato n. 8** al presente testo unico>>.*

Dunque, quest'ultima norma è applicabile soltanto al **procedimento penale** è ciò in quanto la **estrazione** “diretta” di cui parlano gli artt. 21 DM 44/2011 e 269 DPR 115/2002 citt. è tipica del PCT (difatti, non essendo previsto il pagamento di alcun diritto quando i difensori estraggono o scaricano atti direttamente dal registro telematico della causa civile di riferimento) mentre nel “penale”, non essendo possibile l'estrazione **diretta** (ossia un'attività che non richiede alcun intervento del personale, ossia dei **soggetti abilitati interni**), è prevista la sola **trasmissione** di **copia informatica** o dei **duplicati** degli atti e dei documenti, quindi necessariamente ad opera del personale di segreteria o di cancelleria.

Pertanto, in base al “nuovo” **allegato 8**, il pagamento forfettario di diritti è di **euro 25**, per il riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD etc.) e di **euro 8** per ogni trasmissione di dati con modalità telematica (tramite posta elettronica ordinaria, PEC, portale).

Quindi, ricapitolando, l'art. 269-*bis* è stato introdotto per tentare di “proporzionare” il costo delle “trasmissioni” delle copie degli atti e documenti dei procedimenti penali rispetto a quanto avviene nella “estrazione diretta” gratuita del PCT, in cui i difensori scaricano appunto gratuitamente gli atti dal fascicolo telematico della relativa causa civile, quindi senza alcun intervento della Cancelleria.

Ciò in quanto – ripetiamo - nel procedimento penale l'estrazione diretta non sarebbe possibile e quindi è stato previsto il forfettario di **8 euro** per ogni “invio” telematico con email, pec o tramite portale di copie informatiche o duplicati di atti e documenti ad opera del personale di segreteria (se si tratta di Procura della Repubblica) o cancelleria.

Ciò non toglie che la norma nulla dice quando il costo per la vecchia estrazione cartacea, effettuato in base all'**allegato n. 6** del medesimo DPR, sia addirittura inferiore a tale somma.

Per alcuni Colleghi, il costo diventerebbe conveniente soltanto quando le copie abbiano un numero di pagine superiore a 50 (8 euro a fronte dei 15,72 richiesti per il cartaceo).

Si è fatto l'esempio di un verbale di 4 pagine, che, con l'estrazione cartacea, costava 0,98 euro (la metà per il GdP) e via scorrendo mentre ora, se inviato a mezzo pec, costerebbe 8 euro.

Inoltre, **tale diritto forfettario è previsto per il solo caso in cui il fascicolo sia "telematico"**, ossia una circostanza che, allo stato, è inesistente, non esistendo ancora (appunto) il fascicolo telematico dei procedimenti penali.

Difatti, con una recentissima circolare è stata ribadita come obbligatoria, ad esempio, la digitalizzazione del verbale di udienza penale e la scansione dei documenti prodotti in udienza dalle parti.

Ma è anche noto il mancato funzionamento della APP, ossia dell'applicativo "lato cancelleria", che ha costretto molti Dirigenti a prorogare l'utilizzo del cartaceo per i soli **soggetti abilitati interni**, **quindi non per noi avvocati** (altro tema di confusione tra gli utenti); mentre, "lato avvocati", il PDP pare funzionare.

Dunque, al momento tutti gli atti e documenti dei fascicoli penali sono per la gran parte ancora cartacei.

Di conseguenza, siccome i fascicoli penali (delle indagini preliminari, del dibattimento: si pensi ai verbali stenotipici appunto, etc.) sono ancora **cartacei**, per la richiesta di copia andrebbe comunque pagata la solita tariffa di cui all'**allegato 6** predetto (in quanto il personale di segreteria o di cancelleria estrarrebbero le copie telematiche da quelle cartacee) e, per il loro "invio" a mezzo PEC (o email ordinaria o portale), **euro 8** (mentre, per la "trasmigrazione" su CD, 23 euro, in luogo della vecchia somma di euro 327,56, se questo può essere di conforto)!

Concludiamo con un esempio pratico: per avere una sentenza del Tribunale che sia ancora cartacea, e che sia di 11 pagine, sia pure senza urgenza e senza certificazione, dovremmo sborsare diritti di euro 3,93 in base alla tabella di estrazione dal cartaceo di cui all'allegato 6 e, per la ipotesi di invio a mezzo pec, euro 8!

Molti utenti invece ritengono che ora basti l'esborso di euro 8 per ottenere l'invio a mezzo pec di atti in origine cartacei (formato analogico): come visto, sarebbe un controsenso in quanto le Cancellerie e/o le Segreterie sarebbero comunque costrette a "scansionare" atti cartacei mentre il solo "forfettario" è in realtà previsto **soltanto** per atti già in origine in formato "telematico" (digitale), come dal **14 gennaio 2025** imposto da una circolare (in seguito al DM 206/2024 sulle modifiche evolutive della APP), per le modalità di redazione e deposito telematico di atti e la gestione dei verbali di udienza, ai **soggetti abilitati interni**.

Buon lavoro

Il COA di Lagonegro